



Bando per l'ammissione ad anni successivi al primo - A.A. 2025/2026
Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria

LA RETTRICE

- Vista la Legge 264/1999 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
- Visto il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- Visto il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- Visto il Decreto Ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025 "*Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026*" che nell'allegato 1, al punto 17, stabilisce che "*le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti residui disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'Università e della Ricerca*";
- Visto il Decreto Ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025 "*Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026*" che nell'allegato 1, al punto 17 stabilisce che "[...], in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, secondo il quale: "*nelle more dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lett. f) g) e h) della legge 14 marzo 2025, n. 26, per i corsi di cui all'articolo 1, resta ferma la procedura di determinazione del numero nazionale dei posti disponibili di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264*", non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano il semestre filtro di cui al richiamato decreto legislativo. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l'ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell'Università e della Ricerca per il primo anno. Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici. Gli studenti che intendono essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei";
- Visto il Decreto Ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025 "*Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026*" che nell'allegato 1, al punto 17 stabilisce che "[...] Gli studenti invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione

ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto agli studenti non rientranti nelle predette categorie. Pertanto, se due o più studenti ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio o pari valutazione, viene preferito lo studente invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi”;

- Visto** il Decreto Ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025 “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” che nell'allegato 1, al punto 18 stabilisce che “[...] Gli atenei prevedono negli avvisi o bandi pubblici che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un ateneo di Paese UE ovvero di Paese non UE è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto, gli atenei specificano analiticamente nei loro avvisi o bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze, sia il numero di posti disponibili per il passaggio o trasferimento a ciascun anno successivo al primo”;
- Vista** la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery) del 21 luglio 2025 relativa alla concessione del nulla osta per ammissioni ad anni successivi al primo ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) e Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) - A.A.2025/2026;
- Atteso** che la dirigente proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento.

DECRETA

Art. 1 - Posti disponibili

Per l'a.a. 2025/2026 i posti disponibili per l'accesso mediante ammissione ad anni successivi al primo ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca sono indicati nella seguente tabella:

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico	Posti disponibili				
	2°	3°	4°	5°	6°
MEDICINA E CHIRURGIA	2				
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA		4	2		

I posti disponibili ad anni successivi al primo sono calcolati alla data del **30 giugno 2025**.

Non si accolgono richieste di ammissione di studenti iscritti ad ordinamenti precedenti la riforma universitaria di cui al DM 270/2004.

Non si accolgono le richieste di ammissione presentate da studenti iscritti al penultimo e ultimo anno di corso (5 e 6 anno), nella posizione di fuoricorso e per anni di corso antecedenti all'anno di corso a cui lo studente è iscritto.

Per gli studenti iscritti ad altro corso di studio e ai già laureati sarà la Commissione a prevedere l'anno di iscrizione sulla base della valutazione del curriculum accademico del candidato.

Non verranno prese in considerazione domande con richiesta di iscrizione ad un anno di corso inferiore o uguale a quello di ultima iscrizione presso l'Ateneo di provenienza.

Le domande di ammissione per anni di corso che non presentano disponibilità di posti liberi non verranno esaminate; per tali corsi di studio non viene predisposta la procedura on line di presentazione delle istanze.

Non verranno prese in considerazione domande presentate da studenti immatricolati con riserva in sovrannumero, presso altra sede universitaria ad uno dei corsi di studio a numero programmato, a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria amministrativa.

Art. 2 - Condizioni e requisiti di ammissione

Per i corsi per i quali sono risultati posti disponibili al 30 giugno 2025, si definiscono i seguenti criteri per la valutazione delle domande:

- I. Le domande pervenute saranno valutate dalla Commissione Didattica competente che deciderà se le stesse siano ammissibili sulla base degli esami convalidabili in relazione alla loro compatibilità con il Regolamento Didattico del corso di studio dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, al rispetto dei programmi degli insegnamenti superati ed al percorso formativo compiuto. La valutazione prenderà in esame anche le esperienze pratiche acquisite nell'Ateneo di provenienza. Saranno presi in considerazione ai fini della valutazione solo gli esami superati alla data della presentazione della domanda (non esoneri, prove in itinere o esami parziali).
- II. La Commissione Didattica deciderà altresì l'anno e la posizione di corso per i quali la domanda potrà essere ammessa; questi potranno variare rispetto a quanto richiesto dall'interessato, in ragione degli esami convalidabili, della verifica del rispetto delle propedeuticità previste dal Regolamento Didattico del corso di studio, ma non potranno comunque essere antecedenti all'anno di corso a cui lo studente è iscritto presso l'Ateneo di provenienza.

- **Medicina e Chirurgia:** per l'ammissione al **secondo anno** occorre aver superato tutti gli esami del primo anno di seguito riportati:

Insegnamenti del I anno	SSD	CFU
Anatomia e Istologia umana	BIO/16	13
	BIO/17	7
Scienze Propedeutiche*	BIO/10	7
	FIS/07	5
	MED/46	1
Biologia e Genetica	BIO/13	11
	MED/03	1

* L'insegnamento Scienze Propedeutiche sarà considerato certificabile anche qualora il 1 CFU MED/46 non sia stato conseguito. I contenuti relativi dell'insegnamento dovranno essere recuperati successivamente.

- **Odontoiatria e Protesi Dentaria:** per l'ammissione al **terzo** e al **quarto anno** occorre aver superato tutti gli esami degli insegnamenti del primo anno di seguito riportati e gli esami degli insegnamenti degli anni precedenti a quello di richiesta, con un debito massimo di due.

Insegnamenti del I anno	SSD	CFU
Anatomia, Istologia ed Embriologia Generali e dell'apparato Stomatognatico	BIO/16	11
	BIO/17	5
Scienze Propedeutiche	BIO/10	6
	FIS/07	6
	MED/01	2
	M-PSI/01	3
Biologia e Genetica	BIO/11	3
	BIO/13	5
Biochimica	BIO/10	6
	BIO/12	2

Possono presentare domanda di valutazione per l'ammissione agli anni successivi al primo le categorie di seguito indicate:

- GLI STUDENTI iscritti in altro Ateneo Italiano, comunitario ovvero extracomunitario ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in **Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria**;
- I LAUREATI in Odontoiatria e Protesi Dentaria (per l'accesso a Medicina e Chirurgia), in Medicina e Chirurgia (per l'accesso ad Odontoiatria e Protesi Dentaria) per l'iscrizione ad anni successivi al primo con richiesta di abbreviazione di carriera;
- GLI STUDENTI provenienti da corsi di laurea triennale e/o magistrale presso questo o altro Ateneo Italiano, comunitario ovvero extracomunitario;
- I LAUREATI in corsi di laurea triennale e/o magistrale con titolo conseguito presso questo o altro Ateneo Italiano, comunitario ovvero extracomunitario.

Le istanze pervenute saranno valutate, in riferimento alle suddette categorie, secondo il seguente ordine di priorità: a), b), c), d).

Qualora, valutate le istanze riferite alla categoria a), residuassero posti vacanti, si procederà alla valutazione delle istanze riferite alle successive categorie nell'ordine sopraindicato.

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda di selezione

Per la partecipazione alla selezione gli interessati dovranno presentare la domanda **esclusivamente in modalità online** tramite il servizio Segreterie Online (<http://www.unimib.it/segreterieonline>) nel periodo **dal 04 agosto 2025 al 20 agosto 2025**, secondo le modalità di seguito indicate:

- Accedere ad *Area Riservata - Registrazione*: inserire il codice fiscale, i dati anagrafici, indirizzi di residenza e domicilio, recapiti telefonici e indirizzo e-mail. (N.B.: se l'utente è già registrato, deve passare al punto successivo).

Al termine della registrazione, il *nome utente assegnato* dal sistema e la *password* personale scelta consentono di eseguire l'operazione di *login*. Le chiavi d'accesso dovranno essere conservate con cura in quanto indispensabili per ogni procedura successiva.

Dopo la registrazione e prima di accedere alla procedura di presentazione dell'istanza è necessario munirsi della scansione di un documento di identità in formato pdf (fronte retro) e di una fototessera digitale, poiché richieste dalla procedura. La fototessera deve avere formato bitmap o jpeg, con una risoluzione di almeno 300x400 pixel, e deve essere su fondo bianco, del tipo utilizzato per carta d'identità e passaporto.

- Effettuato il login dall'Area *Registrato* scegliere *Ammissione* → *Iscrizione* → *Corso di Laurea Magistrale (6 anni)*
→ *Bando di ammissione ad anni successivi al primo* → (*denominazione corso di studio*) e proseguire inserendo i dati richiesti dalla procedura.

Al termine, il candidato deve obbligatoriamente inserire la seguente documentazione, in formato .pdf:

- Piano degli studi;
- Programmi degli insegnamenti;
- Autocertificazione firmata dal candidato con l'indicazione dell'Università di provenienza, anno di iscrizione, esami superati e voto, CFU. Nell'autocertificazione dovranno essere riportati obbligatoriamente la classe del corso di studio e i settori scientifico disciplinari: qualora non fossero riportati si chiede di allegare ogni documentazione utile all'individuazione dei medesimi (es: regolamento didattico del corso di studi). È possibile utilizzare il modulo allegato al presente decreto. Non saranno accettati certificati eventualmente rilasciati dagli Atenei di provenienza (L. 12/11/2011 n. 183). **L' autocertificazione deve essere obbligatoriamente firmata dal candidato;**
- Eventuali attestazioni da cui risultano competenze ed esperienze acquisite (allegato facoltativo).

Al termine delle operazioni viene generato un bollettino dell'importo di **€ 216,00** (comprensivo della marca da bollo di € 16,00), quale contributo per la partecipazione alla selezione, pagabile tramite la modalità PagoPA (per informazioni aggiornate e approfondimenti sulle modalità di pagamento consultare la pagina <https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/segreteria-studenti/immatricolazione/tasse>).

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con la modalità sopra descritta entro e non oltre il 20 agosto 2025, pena l'ESCLUSIONE dalla partecipazione alla selezione.

Il contributo di € 216,00 non sarà rimborsato a nessun titolo.

Gli studenti iscritti o laureati presso Università straniere, in sostituzione dell'autocertificazione, devono allegare nella procedura online le **certificazioni** ufficiali rilasciate dall'Ateneo di provenienza attestanti le informazioni richieste, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata.

Il **piano degli studi** ed i **programmi** degli insegnamenti devono essere prodotti su carta intestata dell'Università straniera di provenienza, con timbro e firma della persona preposta al rilascio del documento, unitamente alla relativa traduzione ufficiale legalizzata in lingua italiana.

È inoltre richiesta la **copia semplice** e la "**Dichiarazione di valore in loco**" (quest'ultima rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio) del titolo accademico conseguito all'estero; la medesima **copia semplice** e la "**Dichiarazione di valore in loco**" sono richieste se, in caso di studente iscritto ad un corso di laurea straniero, il titolo di scuola superiore sia stato conseguito all'estero con almeno 12 anni di scolarità.

In sostituzione della "Dichiarazione di valore in loco" può essere presentato un attestato di comparabilità rilasciato dai centri ENIC-NARIC (per quanto riguarda l'Italia si può consultare il sito del CIMEA www.cimea.it).

In mancanza della documentazione indicata, o di parte di essa, l'istanza **non sarà considerata valida** in quanto incompleta di dati indispensabili per la valutazione.

Il mancato rispetto del termine tassativo del 20 agosto 2025 per la presentazione dell'istanza online e/o la presentazione di domande che risulteranno incomplete rispetto ai documenti richiesti comporterà l'ESCLUSIONE dalla valutazione della richiesta di ammissione ad anni successivi al primo.

Eventuali integrazioni della documentazione possono essere effettuate SOLAMENTE riaccedendo alla procedura on line ed entro la data tassativa del 20 agosto 2025; dopo tale scadenza non è possibile presentare alcun documento ulteriore.

Come deliberato dalla Commissione didattica nessun motivo è consentita l'iscrizione in sovrannumero o fuori coorte degli studenti cui le iscrizioni si riferiscono.

Art. 4 - Valutazione delle domande

Le domande pervenute saranno valutate dalla Commissione didattica competente che deciderà se le stesse siano **ammissibili** sulla base degli esami convalidabili in relazione alla loro **compatibilità** con il **Regolamento Didattico** del corso di studio dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca ([Medicina e Chirurgia](#) / [Odontoiatria e Protesi Dentaria](#)), al rispetto dei **programmi** degli insegnamenti superati e al **percorso formativo** compiuto. La valutazione prenderà in esame anche le **esperienze pratiche** acquisite nell'Ateneo di provenienza. Saranno presi in considerazione ai fini della valutazione solo gli esami completi (non esoneri, prove in itinere, esami parziali).

La Commissione didattica deciderà altresì l'**anno di corso** per i quali la domanda potrà essere ammessa; **questo potrà variare rispetto a quanto richiesto dall'interessato**, in ragione degli esami convalidabili, della verifica del rispetto delle propedeuticità e del superamento degli sbarramenti previsti dal Regolamento Didattico del corso di studio, **ma non potrà comunque essere antecedente o uguale all'anno di corso a cui lo studente è iscritto presso l'Ateneo di provenienza**.

Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di "ripetente" i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili.

Qualora dalla valutazione della documentazione presentata dal candidato, la Commissione non sia in grado di determinare con certezza la sussistenza dei requisiti richiesti, il candidato potrà essere convocato a sostenere un colloquio volto ad accertare le reali conoscenze acquisite in una o più discipline di cui si richiede la convalida.

Tenuto conto di quanto indicato all'art. 2, nel caso in cui, **per lo stesso anno di corso** risultasse ammissibile un numero di studenti superiore ai posti disponibili, verrà redatta una **graduatoria di merito** definita sulla base di un punteggio che tenga conto della votazione riportata in ciascun esame riconosciuto e del numero di crediti formativi universitari (CFU o crediti equivalenti secondo la normativa dello stato di provenienza) acquisiti, secondo la seguente formula:

$$\sum_{i=1}^n (\text{voto}_i \times \text{CFU}_i)$$

dove n= numero totale di esami sostenuti; i= identifica il singolo esame sostenuto

I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie. Pertanto, se due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio o pari valutazione, viene preferito il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.

Nel caso di parità del punteggio ha la precedenza lo studente con votazione più alta negli esami. In caso di ulteriore parità avrà precedenza lo studente anagraficamente più giovane.

La Commissione didattica non prenderà in considerazione le domande i cui esami convalidabili presentati non siano sufficienti all'ammissione ad un anno di corso successivo al primo; saranno valutati esclusivamente gli esami superati alla data del 20 agosto 2025. Non è comunque ammissibile l'iscrizione sotto condizione, né ripetente, né fuori corso.

Le graduatorie saranno pubblicate entro il giorno **30 ottobre 2025** all'albo ufficiale dell'Ateneo e sono inoltre consultabili sul sito internet dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca (<https://www.unimib.it>). Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi comunicazione personale. I candidati sono tenuti a prendere visione della graduatoria di loro interesse, dei termini perentori e delle modalità di immatricolazione, negli avvisi pubblicati sul sito internet <https://www.unimib.it> alla pagina relativa al corso di studio. Eventuali successivi scorrimenti verranno comunicati ai diretti interessati tramite mail personale indicata al momento dell'iscrizione al bando.

Il procedimento amministrativo si conclude **entro 90 giorni** dalla data di chiusura della procedura di iscrizione online ovvero a far data dal **20 agosto 2025**. Si pregano, pertanto, i candidati di attendere la suddetta comunicazione e di verificare la ricezione della stessa.

Art. 5 - Contatti

I servizi e la consulenza sono garantiti tramite e-mail

Ufficio Segreteria Studenti - Medicina

E-mail: segr.studenti.medicina@unimib.it

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.unimib.it - sezione "Servizi" - "Segreterie" - "Area Medica".

Disabilità e DSA: Spazio B.Inclusion

E-mail: info.binclusion@unimib.it
supporti.ammissioni@unimib.it

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.unimib.it - sezione "Servizi" - "Disabilità e DSA: Spazio B.Inclusion"

AVVERTENZA:

Gli Uffici dell'Ateneo osserveranno un periodo di chiusura obbligatoria dall'11 al 14 agosto 2025.

Art. 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati, ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), si rimanda al testo pubblicato sul sito web di Ateneo all'indirizzo <https://www.unimib.it/ateneo/protezione-dei-dati-personali>.

Art. 7 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è la Dott.ssa Rosa Tricarico – Capo Settore Servizi Didattici e Servizi agli Studenti - Medicina (Via Vizzola, 5 - 20126 Milano)

LA RETTRICE
Giovanna Iannantuoni

(Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i)

